



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE di GUARCINO

Via San Francesco n. 9 – 03016-Guarcino – Tel 0775/46256 FAX 0775/469433

C.F. 80005100609 - codice min. istituto FRIC80400C - indirizzo e mail: [fric80400c@istruzione.it](mailto:fric80400c@istruzione.it) pec [fric80400c@pec.istruzione.it](mailto:fric80400c@pec.istruzione.it) sito web:[www.icguarcino.gov.it](http://www.icguarcino.gov.it)

Prot. n. 736 / IV.8

Guarcino 27 Febbraio 2020

All'aibo  
Ai genitori  
Al personale docente  
Al personale ATA  
Al DSGA  
I.C. Guarcino SEDE

## COMUNICAZIONE n. 79

OGGETTO: Coronavirus. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020  
Aggiornamento sulle misure urgenti di contenimento del contagio.

In riferimento al DPCM indicato in oggetto, si riportano le seguenti indicazioni:

1. I viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche già programmate o da programmare sono sospese fino al 15 marzo 2020;
2. La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per le assenze dovute a malattia di durata superiore a 5 giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020 dietro presentazione di certificato medico, in deroga alle disposizioni vigenti.

Cordiali saluti.



Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Gaita Reali



## Ministero dell'Istruzione

Agli Uffici Scolastici Regionali

Alle Istituzioni scolastiche del sistema nazionale  
di istruzione e formazione di ogni ordine e  
grado

**OGGETTO:** Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020.

Si trasmette il DPCM di cui all'oggetto, contenente le misure urgenti di contenimento del contagio del virus COVID-19, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza di tali indicazioni, nonché di assicurarne la massima diffusione a tutto il personale scolastico.

IL MINISTRO  
On. dott.ssa Lucia Azzolina

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lucia Azzolina'.



## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per gli affari regionali, nonché i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e il Presidente della Conferenza delle Regioni:

### DECRETA

#### Art. 1

#### *(Misure urgenti di contenimento del contagio)*

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure di contenimento:

a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa;

b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;

c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della





## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico: le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

l) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196:

m) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus. Le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza.

### Art. 2

#### *(Lavoro agile)*

1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via provvisoria, sino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
2. L'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 è soppresso.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
AOOFGAB - Ufficio di Gabinetto del MIUR

Ai sensi dell'articolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 7 pagine, tenuto presso l' AOO suindicata